

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"POLISPORTIVA CIRCOLO AZIENDALE BREDA"

ART.1) La "Polisportiva Circolo Aziendale Breda" è una associazione che ha lo scopo di esercitare tutti gli sports, diffonderne la pratica, nonché di migliorare la solidarietà e la collaborazione fra tutte quelle strutture, attrezzature e servizi messi a loro disposizione da parte della Polisportiva o del Circolo Aziendale Breda. La "Polisportiva Circolo Aziendale Breda" avrà quale proprio scopo anche quello di studiare e realizzare ogni iniziativa che possa favorire il progresso dello sport sia a livello amatoriale che agonistico e ricreativo, suscitando l'interesse e la collaborazione di tutti i frequentatori delle strutture della Polisportiva o del Circolo Aziendale Breda, escluse qualsiasi finalità di lucro e con l'impegno di devolvere eventuali eccedenze risultanti in sede di rendiconto al miglioramento degli impianti sportivi e delle attrezzature messe a disposizione degli atleti della Polisportiva e delle altre associazioni sportive affiliate.

La "Polisportiva Circolo Aziendale Breda" è apolitica.

Le discipline sportive esercitate direttamente, l'estensione dell'attività ad altre discipline e l'affiliazione di altre società sportive deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta in prima convocazione e relativa in seconda convocazione.

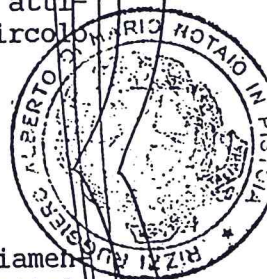
Nella "Polisportiva Circolo Aziendale Breda" confluiscono tutte le attività sportive già oggi gestite, attraverso apposite sezioni, dal Circolo Aziendale Breda quali:

- Sezione del calcio giovanile;
- Sezione pesca;
- Sezione bocce;
- Sezione tennis;
- Sezione ciclismo;
- Altre attività sportive fino ad oggi organizzate, anche saltuariamente, dal Circolo Aziendale Breda quali caccia, podismo, tiro al piattello, sci, pallacanestro, pattinaggio a rotelle, fotografia.

L'assorbimento da parte della Polisportiva della attività suddette comporterà, automaticamente, il tesseramento degli atleti nella "Polisportiva" nonché l'acquisizione da parte della "Polisportiva" delle attrezzature oggi utilizzate dalle varie sezioni, il subentro nei contratti pubblicitari e di sponsorizzazione ed in ogni altro rapporto sportivo e economico.

Il Consiglio Direttivo con le stesse maggioranze previste in caso di estensione della propria attività ad altre discipline sportive, delibererà circa il momento di assorbimento delle Sezioni suddette che potrà avvenire immediatamente o, per ogni sezione, al termine della stagione agonistica eventualmente già iniziata. L'assorbimento suddetto avverrà anche nel rispetto delle delibere prese dalle singole sezioni, delibere che dovranno essere improrogabilmente prese entro il termine dell'attività agonistica corrente al momento della costituzione della "Polisportiva".

La Associazione "Polisportiva Circolo Aziendale Breda" è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n..... del 14.11.1997.



L'associazione non potrà esercitare alcuna attività diversa da quelle sopra elencate o non direttamente connesse con le stesse.

Art. 2) La durata della "Polisportiva" è a tempo indeterminato.

Art. 3) La "Polisportiva Circolo Aziendale Breda" ha sede in Pistoia, via Ciliegiole n.77.

Essa potrà istituire unità dislocate presso ogni luogo o impianto che venga utilizzato dalla "Polisportiva" nell'esercizio delle proprie attività sportive.

I colori sociali della "Polisportiva" sono il Blu, l'Arancio, il Rosso ed il Bianco.

Art. 4) I soci possono essere tutti i maggiori di diciotto anni che, osservate le norme relative alla ammissione dei soci vengono a far parte dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e all'osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.

Tutti i soci della "Polisportiva" che siano anche dipendenti della "Breda Costruzioni Ferroviarie spa" dovranno anche essere soci del "Circolo Aziendale Breda".

Art. 5) L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- Onorari;
- Benemeriti;
- Ordinari.

a) Sono soci onorari che abbiano particolari benemeritenze o civiche, e particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo, Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata dall'Assemblea dei Soci.

Costituzione, sospensione, variazione e scioglimento del rapporto sociale.

Art. 6) Per essere a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono:

- a) essere di specchiata moralità;
- b) accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Comitato Direttivo e affisso nella Sede Sociale;
- c) rispettare gli obblighi imposti dall'art. 4) del presente statuto.

Art. 7) Chiunque desideri di essere ammesso nella Associazione deve fare domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.

Art. 8) L'elenco dei soci dovrà essere sempre esposto nella Sede Sociale, affinché tutti possano prenderne visione.

Art. 9) Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

Art. 10) Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi po-



6

teri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuocia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.

L'eventuale sospensione avverrà con le modalità di cui all'art. 46 del presente statuto. Il socio ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Pro-biviri entro il termine stabilito dall'art. 41.

Art. 11) Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del socio;
- b) con le dimissioni di socio stesso;
- c) con la radiazione del socio per morosità;
- d) con la espulsione.

La quota o contributo associato versato dal singolo associato è intransmissibile e non soggetta a rivalutazione; si intende definitivamente acquisita al patrimonio dell'associazione e destinata all'attività associativa.

Art. 12) I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissione e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Art. 13) Il socio che resti arretrato col pagamento delle quote scadute per un periodo non inferiore a tre mesi, che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione di formale invito di pagamento fattogli dal Presidente con lettera raccomandata, senz'altro radiato per morosità dall'albo dei soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 14) I soci onorari, benemeriti e ordinari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzarla mediante voto espresso in assemblea.

Art. 15) Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima dei suoi diritti statuari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.

Art. 16) Il socio deve:

- a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa;
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 17) Le tasse di amministrazione, le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno.

Art. 18) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Società.

Art. 19) Sono organi ordinari dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) il Collegio dei Pro-biviri.

E' organo straordinario dell'Associazione: Il Commissario Straordinario.

Assemblea dei soci



12

Art. 20) L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni, se prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo:

a) ogni anno entro quattro mesi dalla fine di ciascun anno solare per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo, nonchè per quanto previsto dall'art. 21 e per la elezione delle cariche sociali.

L'assemblea ordinaria ha luogo inoltre:

b) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;

d) quando 1/5 almeno dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

e) prima dell'inizio dell'attività agonistica per l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo.

Art. 21) La convocazione dei soci per l'assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e dell'assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Soci Revisori.

In caso di dimissione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio Dimissionario o, in difetto, dagli organi specificati con il comma precedente.

Art. 22) Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in pari con il pagamento delle quote sociali.

Art. 23) L'assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:

a) la discussione sulla relazione tecnico-sportiva e amministrativa del Consiglio Direttivo;

b) la discussione del preventivo e del rendiconto finanziario;

c) la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno;

d) elezione delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri).

E' in facoltà dei soci, pure la relativa richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata sottoscritta da almeno trenta soci ed inviata entro la fine dell'anno solare precedente all'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti nell'ordine del giorno.

Art. 24) L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei



soci presenti.

Art.25) L'assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione e da chi ne fa le veci e procede subito alle elezioni dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal Segretario.

Art.26) Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per:

a) deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere prese in assemblea straordinaria.

Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.

Ogni associato ha diritto ad un voto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 comma 2° Codice Civile.

Art.27) Le votazioni dell'assemblea avverranno, ad insindacabile scelta del Presidente dell'assemblea per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione segreta. In Assemblea ogni socio avrà facoltà di delegare un altro socio a condizione che la delega non sia data in favore di una componente il Collegio dei Sindaci o del Consiglio Direttivo.

Art.28) Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge, l'associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai soci: vista di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee. Il Presidente dell'Associazione ha inoltre la firma e la rappresentanza legale della Polisportiva di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Consiglio Direttivo

Art.29) L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 7 Consiglieri, eletti a norma degli artt. 20, 23 e 28 del presente Statuto. All'interno del Consiglio Direttivo vi dovrà essere la presenza di un rappresentante di tutte quelle sezioni sportive che svolgano attività in modo costante e continuativo nonché almeno due rappresentanti indicati dal Circolo Aziendale Breda. Le singole sezioni suddette ed il Circolo dovranno indicare i nominativi segnalati per le elezioni almeno trenta giorni prima delle elezioni stesse e l'elenco di detti nominativi dovrà essere immediatamente affisso nella sede della Polisportiva.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo seno:

a) il Presidente



- b) due Vice Presidente;
- c) uno o più Segretari;
- d) uno o più Cassieri;
- e) uno o più Provveditori;

che da soli o con altri Consiglieri formano la giunta esecutiva.

Art.30) La Giunta Esecutiva metterà in atto le decisioni del Consiglio Direttivo, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e, in eccezionali casi di comprovata urgenza, delibererà coi poteri del Consiglio salvo a sottoporre alla ratifica di questo le proprie deliberazioni.

Art.31) Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:

- a) funzionamento tecnico amministrativo e organizzativo dell'Associazione;
- b) facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per cessioni, prestiti, o acquisti di atleti;
- c) procede al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;
- d) delibera sui rimborsi spese agli atleti;
- e) procede alla nomina degli allenatori, dei direttori sportivi e di ogni altra carica necessaria per il buon funzionamento delle attività fissandone l'eventuale compenso;
- f) redige il regolamento di disciplina;
- g) compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il funzionamento dell'Associazione;
- h) stabilisce i criteri di autonomia delle singole sezioni sportive indicando altresì le somme che ogni singola sezione avrà a disposizione per la propria gestione;

Nell'attuare l'attribuzione delle somme ad ogni sezione sportiva il Consiglio Direttivo non potrà mai deliberare una somma inferiore al 30% quanto raccolto direttamente dalla sezione stessa a titolo di pubblicità, propaganda, sponsorizzazione o altro. La percentuale di cui sopra dovrà comunque sempre intendersi al netto delle spese e degli oneri incontrati dalla Polisportiva per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione che ha originato l'entrata finanziaria;

i) stabilisce l'organigramma che ogni singola sezione dovrà avere al proprio interno attribuendo anche le responsabilità di gestione stabilendo i tempi e i modi nei quali ogni sezione dovrà far pervenire i propri rendiconti;

l) redige e presenta in assemblea ordinaria nei termini previsti dal presente statuto il rendiconto economico e finanziario dell'associazione.

Qualora l'associazione eserciti occasionali raccolte pubbliche di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese sostenute per la raccolta pubblica di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

m) redige e presenta in assemblea la relazione tecnico-sportiva e amministrativa;

n) convoca l'assemblea nei casi previsti dall'art.20) del presente statuto;

o) decide circa l'ammissione e l'espulsione dei soci.



Art. 32) Il Consiglio si riunisce a iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

La convocazione del Consiglio avverrà da parte del Presidente con lettera semplice da recapitare a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima di ogni adunanza.

Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e la ratifica dei provvedimenti della Giunta Esecutiva, verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale del Segretario.

Art. 33) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accogliere nel proprio interno un rappresentante dell'Amministrazione comunale il quale potrà intervenire a tutte le riunioni a titolo consultivo.

Art. 34) I componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti, qualora l'esistenza di interessi dell'Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori riuniti in adunanza plenaria.

Art. 35) Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tale dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo o, eventualmente, del Commissario Straordinario, il Consiglio Dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 36) Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 37) Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua entrata in carica effettiva:

Ogni decisione in merito alle obbligazioni contestate sarà demandata ai Probiviri, i quali dovranno rendere il loro lodo entro i 60 giorni. Tale lodo si intende inappellabile.

Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate o non ottemperi alle decisioni del lodo dei Probiviri, esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni, o se necessario, alla nomina di un Commissario Straordinario.

Ogni qualvolta cambi l'intero Consiglio Direttivo, si provvederà alla redazione di un dettagliato verbale di consegna. Tale verbale dovrà contenere la situazione economico finanziaria in atto e la redazione del bilancio al giorno del passaggio delle consegne.

Il Segretario



Art. 38) Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e le assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti. Per la tenuta dei registri contabili il Consiglio Direttivo è autorizzato a servirsi di un amministratore, il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Segretario e dal Cassiere, e dovrà ognora renderne conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, ai Sindaci Revisori, al Segretario e al Cassiere. In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti dal Consigliere più giovane.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 39) L'Assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non soci.

I Sindaci Revisori devono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto e il preventivo annuale che essi devono accompagnare con una relazione illustrativa. I Sindaci Revisori possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo salvo quanto stabilito dall'art. 35.

Collegio dei Proviviri

Art. 40) L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Proviviri che dura in carica un anno e i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri e di un supplente.

Il Collegio dei Proviviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, nonché quanto previsto dall'art. 38. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo e ai soci interessati, entro 60 giorni per quanto previsto dall'art. 38.

Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

Commissario Straordinario

Art. 41) Qualora l'Assemblea ordinaria, o un'assemblea straordinaria (convocata ai sensi dell'art. 21, lett. a) dello Statuto Sociale esprima a maggioranza dei presenti un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo, oppure questo si renda dimissionario, e dove non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea può nominare un Commissario Straordinario.

Art. 42) Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non soci. Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva assemblea stabilisca una proroga, e avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo. Il Commissario Straordinario, prima della scadenza del suo mandato dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Commissario Straordinario è tenuto alla fine del mandato a redigere il



rendiconto del periodo commissariale.

Bilancio di Previsione e rendiconto annuale

Art. 43) La gestione sociale ha inizio il 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dell'anno stesso.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria per l'approvazione di cui all'art. 23 il Bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

E' fatto divieto assoluto all'assemblea di distribuire, anche in modo indiretto, tra gli associati utili, avanzi di gestione, riserve, durante la vita dell'associazione.

Ogni provento derivante dall'attività dell'associazione dovrà essere reinvestito nella stessa.

Art. 44) Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo e il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria dell'Associazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Rapporti tra l'Associazione e i Tesserati

Art. 45) La posizione dei giocatori di calcio e degli altri eventuali tesserati è regolata dalle norme emanate dalla F.I.G.C. o dalle altre Federazioni competenti in materia, nonché da quelle contenute nel regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo in carica.

Sanzioni disciplinari

Art. 46) Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto;
- c) espulsione.

ART. 47) Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.

Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione

Art. 48) Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere approvato con la maggioranza di cui all'art. 27) lett. a, l'assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione nominando una commissione di liquidatori composta da cinque membri:

2 componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo;

1 componente per ogni categoria di soci;

e fissando la destinazione da darsi ai beni.

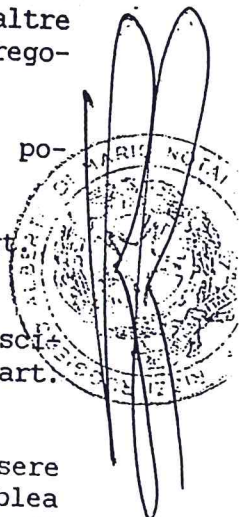
In ogni caso è fatto divieto assoluto di dividere tra gli associati l'attivo rinveniente dallo scioglimento dell'associazione.

Il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione od ente con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Disposizioni generali

Art. 49) Le norme del presente Statuto sono integrate dal regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 50) Per tutto quanto non si previsto nel previsto Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti del Federazioni e delle Leghe Sportive competenti.

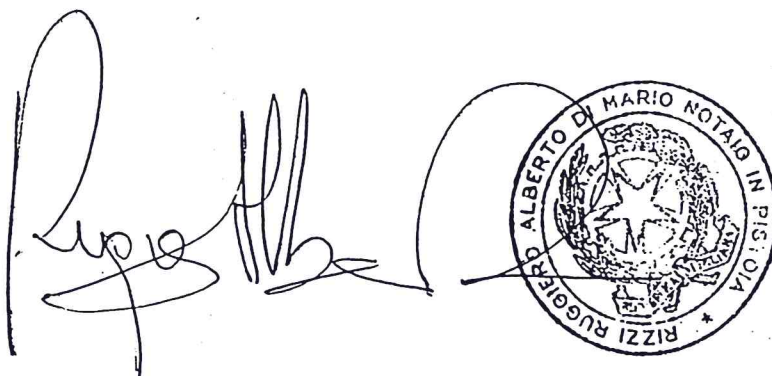


Art. 51) Il presente Statuto, al momento in cui entra in vigore, sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto di questa Associazione.

Firmato:

FABBRI GIOVANNI = GIUDICE NICOLA = PAGLIAI ROMANO = PISANESCHI MASSIMO = SPAGNESI RODOLFO = GRAZIANI PAOLO ANTONIO = PAOLICCHI ALDEMARO = BASTIANI RENZO = PAGLIAI RENZO = PAGLIAI VITTORIO = PEDRONI ALESSANDRO = BELLUCCI LUCIANO = TESI ALESSANDRO = MICHELE PERCUSSI = VIGANO' SILVANO ANGELO = GEMIGNANI SERGIO = BONELLI BRUNALDO = VENTURI BRUNERO = RAFANELLI ROBERTO = CAPO GIANLUCA ANTONIO = RUGGIERO ALBERTO RIZZI NOTAIO.

La presente copia fotostatica composta di numero 13. ~~PAGGIAI~~ è conforme all'originale regolarmente firmato e si rilascia oggi.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the star reads "ALBERTO DI MARIO NOTAIO IN PISTOIA" at the top and "RIZZI RUGGIERO" at the bottom, separated by small stars.